

# Legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie

Disegno

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 2012<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 24 marzo 2000<sup>2</sup> concernente il risanamento fonico delle ferrovie è modificata come segue:

*Titolo*

*Introduzione dell'abbreviazione «(LRF)»*

*Titolo prima dell'art. 1*

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

*Art. 1*            **Oggetto**

<sup>1</sup> La presente legge disciplina, a complemento della legge del 7 ottobre 1983<sup>3</sup> sulla protezione dell'ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie mediante provvedimenti:

- a. sui veicoli ferroviari;
- b. sulla strada rotabile;
- c. sulla via di propagazione del suono;
- d. sugli edifici esistenti.

<sup>2</sup> La presente legge disciplina inoltre la promozione degli investimenti in tecnologie particolarmente silenziose e nella ricerca dell'Amministrazione federale nel settore ferroviario.

*Art. 2 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Il risanamento fonico dev'essere realizzato principalmente mediante provvedimenti sui veicoli ferroviari e sulla strada rotabile.

<sup>1</sup> FF **2013 425**

<sup>2</sup> RS **742.144**

<sup>3</sup> RS **814.01**

<sup>2</sup> Qualora i provvedimenti di cui al capoverso 1 siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti sulla via di propagazione del suono.

### *Art. 3*            Termini

<sup>1</sup> I provvedimenti sui veicoli ferroviari, sulla via di propagazione del suono e sugli edifici esistenti devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2015.

<sup>2</sup> I provvedimenti complementari di cui all'articolo 7a devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2025.

### *Titolo prima dell'art. 4*

## **Sezione 2: Provvedimenti sui veicoli ferroviari**

### *Art. 4 cpv. 3–5 (nuovi)*

<sup>3</sup> Esso emana valori limite di emissione per i carri merci che circolano sulla rete a scartamento normale. Tali valori limite si applicano dal 1° gennaio 2020.

<sup>4</sup> Per motivi importanti, il Consiglio federale può rinviare di due anni al massimo l'entrata in vigore dei valori limite.

<sup>5</sup> Può prevedere eccezioni in particolare per i veicoli speciali impiegati per viaggi brevi e per i veicoli storici.

### *Art. 5 cpv. 3*

<sup>3</sup> I contributi sono versati soltanto per i veicoli ferroviari che restano in esercizio almeno fino al 1° gennaio 2020 o durante dieci anni dopo la realizzazione del provvedimento di protezione contro il rumore. In caso di ritiro anticipato dell'esercizio, l'aiuto finanziario è restituito.

### *Titolo prima dell'art. 6*

## **Sezione 3: Provvedimenti sulla strada rotabile e sulla via di propagazione del suono**

### *Art. 7 cpv. 1 e 5*

<sup>1</sup> Per gli impianti ferroviari fissi esistenti devono essere ordinati provvedimenti sulla strada rotabile e sulla via di propagazione del suono fino a che siano osservati i valori limite di immissione.

<sup>5</sup> *Abrogato*

*Art. 7a (nuovo) Provvedimenti complementari*

<sup>1</sup> Se sono state concesse facilitazioni secondo l'articolo 7 capoverso 3, dal 2016 l'Ufficio federale dei trasporti può ordinare provvedimenti sulla strada rotabile e ulteriori provvedimenti sulla via di propagazione del suono.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i provvedimenti e la valutazione della proporzionalità dei costi.

*Art. 8, primo periodo*

La Confederazione assume i costi dei provvedimenti sulla strada rotabile e sulla via di propagazione del suono. ...

*Titolo prima dell'art. 10*

**Sezione 4: Provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti**

*Art. 10, rubrica*

*Abrogata*

*Titolo prima dell'art. 10a*

**Sezione 5 (nuova):  
Promozione degli investimenti e ricerca dell'Amministrazione federale**

*Art. 10a*

<sup>1</sup> La Confederazione può concedere aiuti finanziari per l'acquisto e per l'uso di carri merci particolarmente silenziosi.

<sup>2</sup> I mezzi finanziari destinati alla ricerca dell'Amministrazione federale sono messi a disposizione mediante il credito d'impegno per il risanamento fonico delle ferrovie.

*Titolo prima dell'art. 11*

**Sezione 6: Disposizioni finali**

*Art. 15 cpv. 3*

<sup>3</sup> La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2028.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

